

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 2 – Epidemiosorveglianza e anagrafi degli animali, coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS)
Ufficio 8 -Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici
(UVAC e UVAC-PIF)
Viale Giorgio Ribotta, 5-00144 Roma
dgsa@postacert.sanita.it

Registro – Classif: I.5.i.q.1/2022/2

Trasmissione elettronica N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Servizi veterinari delle regioni e province autonome Loro sedi

> Uffici UVAC loro sedi

e p.c. Associazioni di categoria (*vedi allegato*)

CSN c/o IZSAM, Teramo protocollo@pec.izs.it

OGGETTO: Sistema I&R - chiarimenti in materia di **riconoscimento degli stabilimenti** in applicazione del regolamento (UE) 2016/429 e suoi atti delegati e di esecuzione con particolare riferimento agli stabilimenti nei quali sono effettuate operazioni di raccolta

In relazione ad alcune segnalazioni ed a richieste di chiarimento inerenti alla materia in oggetto, si comunica quanto segue.

Si ribadisce innanzitutto che nella nota DGSAF prot. 9763 del 20/04/2021, al paragrafo "Sistema di Identificazione e Registrazione (I&R), punto b), è indicato che gli stabilimenti oggetto di riconoscimento sono quelli di cui al regolamento (UE) 2016/429 (di seguito denominato regolamento) e ai suoi regolamenti delegati e di esecuzione, con relative prescrizioni. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 279 del regolamento, gli stabilimenti riconosciuti in base alla normativa antecedente, si considerano riconosciuti in conformità al regolamento. L'obbligo dell'operatore a richiedere il riconoscimento per gli stabilimenti di cui agli articoli 94, 95, 176, 177, 178 e 179 del regolamento è prescritto agli articoli 96 e 180 del regolamento stesso. L'inserimento in BDN dell'informazione inerente al riconoscimento degli stabilimenti è possibile da diversi anni e l'adempimento dell'obbligo da parte dell'operatore previsto dal regolamento è possibile senza bisogno di ulteriori adeguamenti normativi a livello nazionale.

Per quanto detto, la circostanza che l'iter di adozione dei decreti legislativi di attuazione dell'articolo 14 della Legge 53/2021 non si sia ancora concluso, non pregiudica l'applicabilità delle disposizioni concernenti gli stabilimenti che, ai sensi della normativa della UE, devono essere riconosciuti per effettuare determinate spedizioni in ambito UE di animali e materiale germinale, incluse le uova da cova. Infatti, per tali spedizioni, il riferimento è esclusivamente la normativa dell'Unione europea già valida e applicabile in tutti gli Stati membri.

Ciò premesso in termini generali per il riconoscimento degli stabilimenti si fa presente, in particolare, che l'articolo 94 del regolamento elenca tra gli operatori degli stabilimenti che necessitano del riconoscimento quelli per le operazioni di raccolta di ungulati e di pollame, da cui tali animali sono mossi in un altro Stato membro o che ricevono animali da un altro Stato membro. Gli operatori di tali stabilimenti, per potere svolgere l'attività in questione, devono quindi essere riconosciuti conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

In proposito si intende evidenziare che, ai sensi della normativa comunitaria, i movimenti tra Stati dell'Unione europea di ungulati e di pollame possono essere effettuati direttamente dallo stabilimento di origine

Direttore Uffici 2 e 8: dottor Marco Ianniello e Angelo Donato

Coordinatore sistema I&R: dottori Anna Sorgente e Luigi Presutti

Per comunicazioni ufficiali utilizzare l'indirizzo p.e.c.: dgsa@postacert.sanita.it

al luogo di destinazione oppure tramite passaggio in stabilimenti per le operazioni di raccolta riconosciuti, con le modalità e i tempi di cui agli articoli 133, 134 del regolamento e atti delegati e di esecuzione correlati, in particolare i regolamenti delegati (UE) 2019/2035 e 2020/688.

Da ciò deriva che le stalle di sosta (*definite stalle di transito nel decreto in preparazione ai sensi della L 53/2021*) in possesso della sola autorizzazione ex articolo 17 del DPR 320/54 possono effettuare esclusivamente operazioni di raccolta di ungulati da e verso stabilimenti nazionali: quindi non possono <u>né ricevere</u> né spedire direttamente animali in ambito UE.

Pertanto, in relazione alla normativa finora esposta e vigente, e nelle more della conclusione dell'iter di adozione dei decreti legislativi di attuazione dell'articolo 14 della Legge 53/2021 si invitano:

- gli Assessorati a predisporre con urgenza le misure necessarie e a porre in essere, tramite i servizi veterinari localmente competenti, gli adeguati interventi per garantire che gli operatori introducano animali sul territorio di competenza e spediscano gli stessi verso gli altri paesi Ue in maniera conforme;
- gli UVAC a verificare se gli stabilimenti registrati ai sensi del decreto legislativo 23/2021 in cui sono effettuate le operazioni di raccolta di animali introdotti direttamente da Paesi UE soddisfino la condizione del riconoscimento in questione.

Si rappresenta che, ai fini del riconoscimento, codesti Assessorati e i servizi veterinari territoriali, in quanto autorità competenti .ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27/2021, ricevuta specifica richiesta dall'operatore ed effettuate, con esito favorevole, le dovute verifiche presso lo stabilimento, possono rilasciare il riconoscimento ed inserirne gli estremi in BDN.

Per i movimenti di ungulati (*specie elencate nell'allegato III del regolamento*) si sottolinea, inoltre, che l'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2020/688, inerente alle prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione, dispone, tra l'altro, che:

- gli ungulati non siano sottoposti a più di tre operazioni di raccolta in stabilimenti specificatamente riconosciuti;
- ciascuno dei capi oggetto di operazioni di raccolta è spostato nel luogo finale di destinazione in un altro Stato membro entro i 20 giorni successivi alla data di uscita dallo stabilimento di origine;
- l'intervallo tra la partenza dallo stabilimento di origine e la partenza dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato di origine verso un altro Stato membro non deve essere superiore a 14 giorni per ciascun capo.

Infine si fa presente che l'elenco degli stabilimenti riconosciuti dai diversi Stati è liberamente accessibile sul sito della Commissione europea. L'elenco degli stabilimenti riconosciuti in Italia è presente sul portale internet www.vetinfo.it, sezione "regolamento (UE) 2016/429 - registri a disposizione della Commissione", sezione direttamente collegata ai siti della Commissione europea. La Commissione Europea è particolarmente attenta alla pubblicazione delle informazioni inerenti agli stabilimenti riconosciuti, pubblicazione attualmente prevista dal regolamento all'articolo 101, comma 1, per la disponibilità delle informazioni pertinenti ai movimenti degli animali ed ai loro operatori.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Dr. Pier Davide Lecchini

^{*} documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del " Codice dell'Amministrazione Digitale " (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

ALLEGATO

| Nome Associazione | PEC |
|-------------------|----------------------------------|
| FNOVI | info@pec.fnovi.it |
| ANMVI | anmvi@pec.anmvi.it |
| SIVEMP | sivemp@pec.it |
| COLDIRETTI | caa.coldiretti@pec.coldiretti.it |
| CONFAGRICOLTURA | economico@pec.confagricoltura.it |
| ASSICA | assica@promopec.it |
| COPAGRI | copagri@pec.copagri.it |
| ASSOCARNI | segreteria@assocarni.it |
| UNICEB | uniceb@tin.it; info@uniceb.it |
| AIA | affarigenerali@pec.aia.it |
| CIA | segreteriapresidente@cia.it |
| ANAS | studi.sviluppo@anas.it |
| UNAITALIA | unaitalia@legalmail.it |
| ASSOAVI | info@assoavi.it |